Causa 134/87

Androniki Vlachou
contro
Corte dei conti delle Comunità europee

« Irricevibilità »

Ordinanza della prima sezione della Corte 24 settembre 1987 3633

Massime dell'ordinanza

Dipendenti — Ricorso — Interesse ad agire — Mancanza — Irricevibilità (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

ORDINANZA DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
24 settembre 1987 *

Nella causa 134/87,

Androniki Vlachou, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, 21, rue Bertels, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18 A, rue des Glacis, Lussemburgo,

ricorrente,

* Lingua processuale: il francese.

contro

Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michael Becker e Marc Ekelmans, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Corte dei conti delle Comunità europee, 29, rue Aldringen,

convenuta,

avente ad oggetto, in sostanza, l'annullamento della decisione del presidente della Corte dei conti, con cui è stato annullato il rapporto informativo sulla ricorrente per il periodo 1° dicembre 1984 — 31 dicembre 1985,

LA CORTE (prima sezione)

composta dai signori F. Schockweiler, presidente di sezione, G. Bosco e R. Joliet, giudici,

avvocato generale C. O. Lenz
cancelliere P. Heim

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 aprile 1987, la sig. ra Vlachou, traduttrice di grado LA6 presso la sezione greca del servizio linguistico della Corte dei conti, ha presentato un ricorso volto, in sostanza, all'annullamento della decisione dell'APN del 6 febbraio 1987, con cui era stato annullato il suo rapporto informativo per il periodo 1° dicembre 1984 — 31 dicembre 1985.

2 Il rapporto informativo di cui trattasi veniva redatto il 27 febbraio 1986. A seguito delle osservazioni presentate dalla ricorrente e della consultazione di un consulente esterno, incaricato di esaminare le traduzioni della sig. ra Vlachou, il rapporto veniva modificato con nota 16 maggio 1986.

3 La ricorrente si appellava contro il rapporto informativo, chiedendo un ulteriore miglioramento della valutazione in esso espressa nonché la comunicazione della perizia redatta dal consulente esterno sui suoi lavori di traduzione. In data 18 luglio 1986, il compilatore d'appello modificava il rapporto informativo di cui trattasi, migliorando la valutazione, conformemente al parere espresso dalla commissione paritetica per i rapporti informativi. Il compilatore d'appello rifiutava invece di trasmettere alla ricorrente la perizia presentata dal consulente esterno per il fatto che tale documento conteneva anche valutazioni su un altro dipendente.

4 Contro il rapporto informativo così modificato, la ricorrente presentava un reclamo a termini dell'art. 90, n. 2, dello statuto. Con nota del 6 febbraio 1987, l'APN riconoscendo che la mancata comunicazione alla ricorrente della perizia del consulente esterno alla ricorrente — dovuta al fatto che tale perizia riguardava anche un altro dipendente — aveva viziato il procedimento di compilazione del rapporto informativo, decideva di annullare il rapporto informativo di cui trattasi e di redigerne uno nuovo per il periodo considerato. La ricorrente ha proposto il presente ricorso contro tale decisione.

5 La Corte dei conti ha eccepito, in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso facendo valere che, essendo stato annullato il procedimento di compilazione del rapporto informativo di cui trattasi, la ricorrente non avrebbe alcun interesse ad agire nella presente causa.

6 A norma dell'art. 92, § 2, del regolamento di procedura, la Corte può in qualsiasi momento rilevare d'ufficio l'improcedibilità per motivi di ordine pubblico, ed in particolare l'irricevibilità del ricorso, e statuire a norma dell'art. 91, §§ 3 e 4, senza passare alla fase orale.

7 Poiché il fascicolo contiene tutti gli elementi di convincimento necessari ai fini della decisione, non è necessario sentire i chiarimenti orali delle parti.

8 Occorre osservare che, secondo una giurisprudenza costante, ogni ricorso deve basarsi su un interesse ad agire della parte ricorrente (cfr., da ultimo, ordinanza 18 marzo 1987, causa 13/86, Bonkewitz-Linder/Parlamento europeo, Racc. 1987, pag. 1417).

9 Risulta dagli atti che la ricorrente nella presente causa ha impugnato il rapporto informativo di cui trattasi, nella sua prima versione, per motivi attinenti sia al suo contenuto sia alla sua legittimità formale. Emerge parimenti dagli atti che la decisione di annullare tale rapporto è stata adottata dall'APN della Corte dei conti, in accoglimento di una censura mossa dalla ricorrente stessa nel suo reclamo amministrativo, ossia l'irregolarità dovuta alla mancata comunicazione della perizia redatta da un consulente esterno.

10 Stando così le cose, si deve constatare che la ricorrente non ha interesse a perseguire dinanzi alla Corte l'annullamento della decisione dell'APN con cui è stato annullato il suo rapporto informativo. Per effetto di tale decisione, alla ricorrente è stata offerta la possibilità di far valere pienamente, nell'ambito di un nuovo procedimento di compilazione del rapporto informativo, il suo interesse legittimo ad una corretta valutazione delle sue capacità e competenze.

11 Nel suo ricorso, la ricorrente ha fatto osservare che la perizia del consulente esterno, anche dopo la decisione di annullamento del rapporto informativo, continua a figurare nel fascicolo del compilatore incaricato di redigere il nuovo rapporto informativo.

12 Come è stato giustamente sottolineato dalla Corte dei conti, è tuttavia evidente che a seguito dell'annullamento del rapporto di cui trattasi il procedimento di compilazione del rapporto informativo relativo alla ricorrente viene ripreso dall'inizio e che pertanto gli elementi e le informazioni raccolti nell'ambito del procedimento annullato non possono avere alcuna influenza sul nuovo procedimento.

13 Si deve pertanto constatare che il ricorso della ricorrente è irricevibile per mancanza di interesse ad agire.

Sulle spese

14 A termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese

Lussemburgo, 24 settembre 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

F. Schockweiler